



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
DISTRIBUZIONE CARBURANTI**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001.

1. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Contestualmente al preavviso i soggetti proclamanti debbono indicare la durata dell'astensione e le motivazioni della stessa. In ogni caso, la durata dell'astensione non dovrà superare le 72 ore.¹
3. Le predette comunicazioni debbono essere date all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
4. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante è preclusa qualora essa risulti in concomitanza con altre astensioni collettive già proclamate da organizzazioni sindacali dei trasporti che interessino il medesimo bacino di utenza.
5. Non possono essere proclamate astensioni collettive nei seguenti periodi:
 - dal 20 dicembre al 6 gennaio;
 - dal 24 aprile al 2 maggio;
 - le tre giornate che precedono e le due che seguono la Pasqua;
 - dal 27 giugno al 4 luglio;
 - dal 28 luglio al 3 agosto;
 - dal 10 agosto al 20 agosto;

¹ Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n.03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala che, con note del 12 settembre 2003 e 1° marzo 2004, il Presidente ha segnalato, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate.

- dal 26 agosto al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale²;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate.

6. Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

7. Sono vietate le proclamazioni plurime e, tra un'astensione collettiva e la proclamazione dell'astensione successiva, deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni³.

8. Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990⁴. In particolare:

a. per la rete stradale potranno essere individuati impianti sulla scorta di espresse richieste da parte delle Prefetture competenti, al fine di consentire i

² V. delibera del 22 maggio 2003, con la quale la Commissione ha ribadito che *“le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio”*.

³ Si segnala la nota del 20 novembre 2003, indirizzata a Faib/Aisa Confesercenti, Fegica/Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio, con la quale la Commissione ha rilevato che l'obbligo di rispettare l'intervallo minimo di quindici giorni va inteso nel senso che, dopo l'effettuazione di una precedente astensione, la successiva potrà trovare pratica attuazione dopo 25 giorni dalla precedente, considerando anche il termine di preavviso. Tale intervallo si giustifica con la particolare natura del servizio erogato, che incide direttamente sul diritto alla mobilità del cittadino, e con la durata dell'astensione consentita (72 ore), tra le più lunghe previste negli accordi, codici di autoregolamentazione e provvisorie regolamentazioni del diritto di sciopero attualmente vigenti.

⁴ V. la delibera interpretativa n. 01/110 del 4 ottobre 2001 con la quale la Commissione, al fine di fornire al Ministero dell'Interno ed alle Prefetture chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 e sulle ragioni dell'assoggettamento degli impianti di distribuzione di carburante alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha espresso l'avviso per cui *“la distribuzione di prodotti energetici non può essere intesa come fine a se stessa bensì finalizzata alla concreta realizzazione di tutti gli altri diritti costituzionali garantiti, per la realizzazione dei quali è necessario il ricorso a tali prodotti; il diritto alla mobilità va garantito per se stesso ma anche strumentalmente per la tutela della vita e della salute. Il trasporto privato di persone e merci su gomma va pertanto tutelato in quanto indissolubilmente legato ai suddetti diritti, non essendo sufficiente a garantirli il trasporto pubblico di merci e persone, insufficiente sia a livello globale sia a livello capillare”*.

“Dal punto di vista dell'attuazione pratica,” - aggiunge la Commissione - *è “sufficiente che i Sindaci siano invitati da parte dei Prefetti a prevedere idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria. Al fine di provvedere a garantire l'apertura degli esercizi nella misura del 50% dei turni festivi in tutto il territorio della provincia, i Prefetti, potranno prevedere una ripartizione degli impianti aperti privilegiando le zone più decentrate e prevedendo idonee rotazioni laddove un comune abbia ad esempio un solo impianto aperto ordinariamente nei giorni festivi”*.

rifornimenti a mezzi di amministrazioni ed enti pubblici (soccorso di polizia di pronto intervento etc) che non dispongano di autonome capacità di rifornimento;

b. per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. L'individuazione di tali stazioni dovrà essere effettuata dal Prefetto per la viabilità urbana e per quella extraurbana;

c. per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 01/94 Settore distributore di carburante -Federazione Gestori Carburanti ed Affini - FEGICA/CISL, FAIB/AISA CONFESERCENTI, FEGICA-CISL / AUTOSTRADE, FICISC / ANISA CONFCOMMERCIO (pos. 10808)
(Seduta del 19.7.2001)

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Prosperetti, nel procedimento n. pos. 10808, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera

PREMESSO

1. che, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art. 1, e che, a tal fine, la Commissione di garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, della legge medesima;
2. che, in base agli artt. 2, comma 2, della legge 83/2000 e 2-bis della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 83/2000, la Commissione di garanzia procede ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;
3. che, nella propria deliberazione 00/169 del 4 maggio 2000, la Commissione ha ribadito che, trascorso inutilmente il menzionato periodo transitorio di sei mesi (scaduto il 26 ottobre 2000) entro il quale le categorie interessate dovevano sottoporre alla Commissione codici di autoregolamentazione per la valutazione di idoneità, la stessa Commissione ha l'obbligo, una volta esaurita la procedura preliminare di cui all'art. 13, lett. a), di emanare una provvisoria regolamentazione;
4. che l'art. 1 della l. n. 146/1990 configura l'approvvigionamento di prodotti energetici, quale servizio pubblico essenziale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto mediante il quale esso venga svolto;

5. che la Commissione con delibera del 22.2.2001 ha deliberato una proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) legge n. 146/90, come modificato dalla legge n. 83/2000, nella quale provvedeva ad individuare le prestazioni minime da garantire in caso di sciopero per i gestori di carburante, la quale veniva inviata alle parti con la richiesta di formulare le loro osservazioni;
6. che in data 6.6.2001 si è tenuta un'audizione nel corso della quale le Organizzazioni dei gestori dei distributori di carburante, FAIB/AISA CONFESERCENTI, FEGICA-CISL AUTOSTRADE, FICISC/ANISA CONFCOMMERCIO, hanno sostenuto l'inapplicabilità nei loro confronti della disciplina della l. 146/1990, impegnandosi comunque ad esaminare l'eventualità di una propria autoregolamentazione;
7. che in data 26.6.2001 si è svolta una seconda audizione nel corso della quale è stata esaminata un'ipotesi di autoregolamentazione datata 19.6.2001;
8. che in data 28.6.2001 la Commissione ha inviato alle organizzazioni dei consumatori sia la propria proposta sia l'ipotesi di autoregolamentazione;
9. che sulla proposta della Commissione hanno espresso parere favorevole le associazioni Federconsumatori in data 11.7.2001 e Codacons in data 18.7.2001; in particolare, il Codacons ha espresso parere contrario in merito all'ipotesi di autoregolamentazione proposta dagli autotrasportatori;

CONSIDERATO

1. che le associazioni FAIB/AISA CONFESERCENTI, FEGICA-CISL AUTOSTRADE, FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO pur ribadendo, in sede di audizione, di non ritenersi assoggettate alla legge n. 146/90, si sono dichiarate disponibili ad una autoregolamentazione nella quale sia indicato il termine di preavviso minimo, il principio di rarefazione, la individuazione delle franchigie ed un minimo di prestazioni per i mezzi di soccorso, delle Amministrazioni e degli Enti;
2. che la disponibilità di carburante condiziona il trasporto di persone e merci essenziali, essendo il trasporto su strada, anche privato, insostituibile ad assicurare una congrua realizzazione del diritto della mobilità;
3. che la Commissione apprezzando il passo avanti compiuto dalle Associazioni dei gestori di carburante nell'audizione del 26.6.2001 ritiene di dover adeguare la propria proposta di regolamentazione accedendo ad alcune richieste delle associazioni di categoria;
4. che, su tale premessa, viene ridotta di tre giorni la franchigia natalizia e di un giorno quella pasquale (rispetto alla previsione della proposta di regolamentazione), e viene abolita la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte dei gestori (come previsto dalla proposta per la rete

autostradale), viene ridotto il numero delle stazioni di servizio di cui si prevedeva l'apertura nelle autostrade e vengono rivisti i criteri di individuazione dei gestori comandati, escludendo dal novero delle Autorità delegate a tale compito i sindaci e le società di gestione delle autostrade, come anche richiesto dai gestori;

5. che il volume di prestazioni minime garantite richiesto dalla Commissione ai gestori dei distributori di carburante consente inoltre di addivenire alla richiesta, formulata nella loro ipotesi, di una durata massima della astensione collettiva di 3 giorni, e ciò nonostante l'Associazione degli utenti di cui in premessa, abbia invece richiesto la riduzione dell'agitazione dei gestori di un solo giorno;
6. che in ordine a tale problema la Commissione aveva posto in alternativa o la limitazione della durata ad un solo giorno, ma in tal caso senza prestazioni minime in favore dell'autotrasporto privato (ciò che avrebbe inibito l'uso dell'auto per lunghe percorrenze), o la soluzione di un'astensione collettiva più lunga (72 ore), che penalizza solo il rifornimento, mantenendo comunque operativo e fruibile tutto il sistema di comunicazioni stradali e autostradali;
7. che in tal modo si ritiene di aver raggiunto un miglior temperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti, tale da garantire una maggiore visibilità delle serrate dei gestori di impianti di distribuzione di carburante pur a fronte di un sacrificio per l'utenza, assistita però da inderogabili prestazioni minime;

DELIBERA

la seguente regolamentazione provvisoria ex art. 13, comma, 1, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000

1. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni;
2. Contestualmente al preavviso i soggetti proclamanti debbono indicare la durata dell'astensione e le motivazioni della stessa. In ogni caso, la durata dell'astensione non dovrà superare le 72 ore;
3. Le predette comunicazioni debbono essere date all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;
4. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante è preclusa qualora essa risulti in concomitanza con altre astensioni collettive già proclamate da organizzazioni sindacali dei trasporti che interessino il medesimo bacino di utenza;
5. Non possono essere proclamate astensioni collettive nei seguenti periodi:
 - dal 20 dicembre al 6 gennaio;
 - dal 24 aprile al 2 maggio;

- le tre giornate che precedono e le due che seguono la Pasqua;
 - dal 27 giugno al 4 luglio;
 - dal 28 luglio al 3 agosto;
 - dal 10 agosto al 20 agosto;
 - dal 26 agosto al 5 settembre;
 - dal 30 ottobre al 5 novembre;
 - dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale;
 - dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate;
6. Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali;
 7. Sono vietate le proclamazioni plurime e, tra un'astensione collettiva e la proclamazione dell'astensione successiva, deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni;
 8. Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990. In particolare:

a. per la rete stradale potranno essere individuati impianti sulla scorta di espresse richieste da parte delle Prefetture competenti, al fine di consentire i rifornimenti a mezzi di amministrazioni ed enti pubblici (soccorso di polizia di pronto intervento etc) che non dispongano di autonome capacità di rifornimento;

b. per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. L'individuazione di tali stazioni dovrà essere effettuata dal Prefetto per la viabilità urbana e per quella extraurbana;

c. per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, lett. a), terzo periodo, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, la delibera di provvisoria regolamentazione sarà vincolante per le parti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 146/1990, fino a che non sarà stato adottato un codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla Commissione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al Ministro dell'Interno ed alle Organizzazioni Faib/Confesercenti, Figisc-Anisa/ Confcommercio, Fegica/Cisl, Fegica-Cisl/ Autostrade alle Organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

DISPONE ALTRESI'

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.